



CIRCOLARE N° 4 DEL 3 FEBBRAIO 2012

D.L. Liberalizzazioni e Misure Ambientali PRINCIPALI NOVITA'

Nei giorni scorsi sono stati pubblicati due importanti Decreti Legge:

- Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 conosciuto come *Decreto Liberalizzazioni* (Suppl. G.U. n. 19 del 24 gennaio 2012) e
- il D.L. 25 gennaio 2012, n. 2 conosciuto come *Decreto Ambiente* (G.U. n. 20 del 25 gennaio 2012)

Entrambe queste norme, pur essendo immediatamente operative, producono degli effetti "provvisori" se non convertite in legge. (Come è noto la conversione deve avvenire entro 60 giorni dalla loro pubblicazione e quindi rispettivamente entro il 24 e 25 marzo 2012).

Per quanto riguarda il *Decreto Liberalizzazioni*, le principali novità operative riguardano:

- i materiali derivanti dalle attività di dragaggio nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, o da attività di dragaggio da realizzare nell'ambito di procedimenti di bonifica che presentino all'origine o a seguito di trattamenti livelli di inquinamento non superiori a quelli stabiliti e risultino conformi al test di cessione, per i quali vengono specificati il tipo di utilizzo o riutilizzo e le condizioni per cui ciò potrà avvenire (art.48);
- l'utilizzo delle terre e rocce da scavo che si prevede verrà regolamentato con nuovo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro il 23 marzo 2012 (art.49);
- gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole per i quali, dal 23 marzo 2012 non sarà più consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a meno che non si tratti di impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 23 marzo 2012 o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro il 23 marzo 2013. Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre si applicherà la tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici (art.65);
- la predisposizione di norme volte all'accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari (art.24);
- modifiche agli articoli 251, 261 e 265 del D.Lgs 152/2006 in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l'incremento della raccolta e recupero degli imballaggi (art.26);

Nel *Decreto Ambiente* invece si afferma che "*considerata la necessità di favorire, nel rispetto dell'ambiente, la ripresa del processo di infrastrutturazione del Paese, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del predetto decreto legislativo*" e promette la prossima emanazione di un Decreto che illustri sotto quali condizioni tali materiali di riporto potranno essere considerati sottoprodotti.

Nel medesimo decreto viene anche data generica proroga (subordinata all'emanazione di un apposito decreto) relativamente alle disposizioni in materia di commercializzazione dei sacchi per asporto merci biodegradabili e inoltre compaiono delle disposizioni volte a gestire la situazione emergenziale dei rifiuti in Campania.